

**COMUNE DI
TRIVIGNANO UDINESE**

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA DISCIPLINA DELLE
SPESE DI RAPPRESENTANZA**

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 22.03.2021

INDICE

Articolo 1 - Finalità del regolamento

Articolo 2 - Definizione di spesa di rappresentanza - principi e criteri generali

Articolo 3 - Eventi per i quali è ammissibile il ricorso alle spese di rappresentanza

Articolo 4 - Soggetti autorizzati ad effettuare spese di rappresentanza dell'Ente

Articolo 5 - Specificazione spese di rappresentanza

Articolo 6 - Casi di inammissibilità di spese di rappresentanza

Articolo 7 - Previsione-Rendicontazione delle spese e Pubblicità

Articolo 8 - Rinvio dinamico

Articolo 9 - Entrata in vigore

ARTICOLO 1 - FINALITÀ' DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina i casi nei quali è consentito sostenere - da parte dell'amministrazione comunale - spese di rappresentanza nonché il relativo procedimento, con specificazione dei soggetti autorizzati ad effettuare tali spese e della gestione amministrativa e contabile conseguente.

2. La disciplina dettata dal presente regolamento è volta ad assicurare, in relazione a tali spese, la massima trasparenza e conoscibilità, nel rispetto dei criteri di imparzialità e buon andamento dell'amministrazione pubblica secondo quanto disposto dall'art. 97 della Costituzione, oltre al rispetto dei principi di economicità, efficacia, efficienza e razionalità, che governano l'azione amministrativa.

ARTICOLO 2 - DEFINIZIONE DI SPESA DI RAPPRESENTANZA - PRINCIPI E CRITERI GENERALI

1. Le spese definite "di rappresentanza" rispondono ai seguenti principi e criteri generali (1):

- a) stretta correlazione con le finalità istituzionali dell'Ente;
- b) sussistenza di elementi che richiedono una proiezione esterna delle attività dell'Ente per il migliore perseguimento dei propri fini istituzionali;
- c) motivazione con riferimento allo specifico interesse istituzionale perseguito, alla dimostrazione del rapporto tra l'attività dell'Ente e la spesa erogata, nonché alla qualificazione del soggetto destinatario dell'occasione della spesa;
- d) rispondenza a criteri di ragionevolezza, sobrietà, proporzionalità, adeguatezza e congruità rispetto ai fini.

2. Alla luce dei suddetti criteri generali, sono quindi spese di rappresentanza quelle derivanti da obblighi di relazione, connesse al ruolo istituzionale dell'Ente, o a doveri di ospitalità, specie in occasione di visite di personalità o delegazioni, italiane e/o straniere, di incontri, convegni e congressi, organizzati direttamente dall'Amministrazione Comunale o da altri, di manifestazioni od iniziative in cui il Comune risulti coinvolto, di cerimonie, inaugurazioni e ricorrenze come specificato al successivo articolo 5.

3. Le spese di rappresentanza sono finalizzate a mantenere o ad accrescere il prestigio e l'immagine dell'Amministrazione Comunale in ambiti direttamente attinenti ai propri fini istituzionali, intesi quale elevata considerazione del proprio ruolo di soggetto rappresentativo della comunità amministrativa e della sua presenza nel contesto sociale, interno ed internazionale per il miglior perseguimento dei propri fini istituzionali.

(1) D.M. interno 23 gennaio 2012 emanato ai sensi dell'art. 16, comma 26, del D.L. 18/2011, convertito in modificazioni in L. 148/2011.

ARTICOLO 3 - EVENTI PER I QUALI E' AMMISSIBILE IL RICORSO ALLE SPESE DI RAPPRESENTANZA

1. Allo scopo di perseguire, nell'ambito dei propri fini istituzionali, un'adeguata proiezione all'esterno della propria immagine, di mantenere ed accrescere il proprio prestigio, di valorizzare il ruolo di rappresentanza, per fare conoscere, apprezzare e seguire la propria attività istituzionale, il Comune assume a carico del bilancio oneri derivanti da obblighi di relazione e da doveri di ospitalità specie in occasione di:

- Visite di personalità o delegazioni, italiane o straniere;
- Gemellaggi;
- Manifestazioni o iniziative in cui il Comune risulti tra gli organizzatori o promotore;
- Inaugurazioni di opere pubbliche;
- Cerimonie o ricorrenze;
- Incontri o visite istituzionali.

ARTICOLO 4 - SOGGETTI AUTORIZZATI AD EFFETTUARE SPESE DI RAPPRESENTANZA DELL'ENTE

1. Sono autorizzati ad effettuare spese di rappresentanza per conto dell'Ente, attraverso l'attivazione delle procedure di spesa da parte dell'ufficio comunale competente, previa verifica della disponibilità di bilancio e dell'assunzione dell'impegno di spesa, i seguenti soggetti:

- Sindaco;
- Vice Sindaco;
- Assessori nell'ambito delle rispettive competenze, se delegati dal Sindaco;

2. I soggetti di cui al precedente comma comunicano al Responsabile l'utilizzo di spese di rappresentanza per il successivo impegno di spesa.

3. Ogni assunzione di impegno di spesa per iniziative di cui al presente regolamento necessita di adeguata motivazione con riferimento agli scopi perseguiti.

ARTICOLO 5 - SPECIFICAZIONE DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA

1. Nell'ambito della definizione di cui al precedente articolo 2, sono considerate spese di rappresentanza ammissibili, quelle sostenute per:

a) ospitalità e spese di trasporto offerte in particolari occasioni, rientranti tra i compiti istituzionali dell'Ente, a persone o ad autorità con rappresentanza esterna a rilevanza istituzionale, sociale, politica, culturale e sportiva e loro accompagnatori, se presenti;

b) offerta di generi di conforto (caffè, aperitivi, ecc.) a ospiti ricevuti dai soggetti indicati al precedente articolo 4, a persone o autorità di cui alla precedente lettera a) del comma 1 del presente articolo;

e) colazioni, pranzi e/o cene di lavoro con ospiti che rivestono le qualifiche di cui ai punti precedenti. In tale caso la partecipazione di rappresentanti dell'Ente dovrà essere contenuta ed interessare i soggetti strettamente indispensabili all'accoglienza degli ospiti;

d) inviti, manifesti, materiale pubblicitario, conferenze stampa indette a fini istituzionali, inserzioni su quotidiani, servizi fotografici e di stampa, addobbi floreali, rinfreschi, piccole forme di ristoro (coffee break, brunch), piccoli doni, in occasione di cerimonie, di inaugurazioni o manifestazioni promosse dall'Ente, alle quali partecipino personalità o autorità estranee all'Ente sempre che le spese stesse non siano ricomprese nei piani finanziari che promuovono dette iniziative;

e) doni-ricordo simbolici (indicativamente: riproduzione in varie forme dello stemma del Comune, gadget, pergamene, gagliardetti, omaggi floreali, ecc.) per l'acquisizione di civiche benemerenze, per centenari, per anniversari significativi di associazioni o istituzioni presenti sul territorio con valenza sociale, economica, culturale, turistica, sportiva, promozione del Comune;

f) atti di onoranza (omaggi floreali, necrologi, comunicazioni di condoglianze ecc.) in caso di morte o di partecipazione a lutti di personalità estranee all'Ente;

g) onoranze commemorative ai Caduti in occasione di determinate ricorrenze;

h) forme di ospitalità ed atti di cortesia di valore simbolico (piccoli doni quali targhe, medaglie, libri, coppe, statuette ecc.) quando derivino da confermata consuetudine o per motivi di reciprocità, in occasione di rapporti ufficiali tra gli organi del Comune e organi di altre amministrazioni pubbliche (italiane o straniere), o ricevimento di soggetti, personalità e delegazioni (italiane e straniere) in visita all'Ente, oppure in occasione di visite all'estero compiute da rappresentanti o delegazioni ufficiali

dell'Ente ed anche per gli artisti, gli autori, i giornalisti o comunque personalità di rilievo in ambito di eventi organizzati, patrocinati o sostenuti dall'Amministrazione Comunale;

i) organizzazione di convegni, mostre, tavole rotonde o simili in tematiche di particolare rilevanza istituzionale dell'Ente che non rientrino tra le competenze dei singoli assessorati;

j) targhe, coppe ed altri premi di carattere sportivo per gare e manifestazioni a carattere comunale, provinciale, regionale, nazionale ed internazionale che si svolgono sul territorio comunale.

2. La suddetta elencazione non ha carattere esaustivo ed è quindi suscettibile di applicazione analogica laddove si ravvisi la finalità della spesa alla proiezione all'esterno dell'immagine del Comune in rapporto ai propri fini istituzionali per il mantenimento e l'accrescimento del suo prestigio.

ARTICOLO 6 - CASI DI INAMMISSIBILITÀ' DI SPESE DI RAPPRESENTANZA

1. Non possono essere sostenute come spese di rappresentanza le spese estranee alle esigenze inerenti alla carica rivestita e comunque non attinenti alle funzioni istituzionali dell'Ente e con un contenuto non conforme alle caratteristiche indicate nei precedenti articoli 2, 3 e 5.

2. In particolare non rientrano tra le spese di rappresentanza:

- Atti di mera liberalità
- Le spese di ospitalità effettuate in occasione di visite di soggetti in veste informale o non ufficiale;
- L'acquisto di generi di conforto in occasione di riunioni della Giunta o del Consiglio Comunale;
- Omaggi, pranzi o rinfreschi offerti ad Amministratori o dipendenti;
- Ospitalità e/o pranzi a favore di fornitori dell'Ente o di soggetti legati all'Ente da rapporti di tipo professionale e/o commerciale (affidatari di incarichi, consulenze, collaborazioni, ecc.);
- Spese connesse con l'attività politica volte a promuovere l'immagine degli Amministratori e non l'attività o i servizi offerti alla cittadinanza.

ARTICOLO 7 - PREVISIONE-RENDICONTAZIONE DELLE SPESE - PUBBLICITÀ'

1. Lo stanziamento per le spese di rappresentanza viene annualmente deliberato in Consiglio Comunale in sede di approvazione del bilancio di previsione ed assegnato nel PEG al Responsabile individuato nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dalla normativa vigente in materia.

2. Le spese di rappresentanza sono impegnate con apposita determinazione dal Responsabile di Area/Servizio competente mediante apposita determinazione nella quale devono essere indicati la tipologia di spesa, il rispetto dei principi di cui al precedente articolo 2, l'ammissibilità delle spesa ed ogni altro elemento richiesto dai precedenti articoli 3 e 4.

3. Le spese stesse sono liquidate previa presentazione di idonea documentazione.

4. Le spese di rappresentanza sostenute nel corso di ciascun esercizio finanziario sono elencate in apposito prospetto redatto sulla base di uno schema tipo approvato in conformità al disposto del D.L. 13.08.2011, n. 138, convertito nella legge 14.09.2011, n. 148 ed allegato al rendiconto di gestione. Tale prospetto è trasmesso, entro 10 (dieci) giorni dall'approvazione del rendiconto alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti ed è pubblicato sul sito internet dell'Ente.

ARTICOLO 8 – RINVIO DINAMICO

1. Le disposizioni del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.

2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopravvenuta.

ARTICOLO 9 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di adozione della deliberazione di approvazione.